



COMUNE DI SARNO
(Provincia di Salerno)

Piazza IV Novembre
84087 - Sarno (SA)

Tel. 081 8007111 - 0818007284
Fax Ufficio 081 967669

pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it
protezionecivilesarno@pec.it

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Sospensione dell'attività didattica in presenza dal 12 Aprile 2021 al 16 Aprile 2021 per la scuola dell'infanzia, scuola primaria e primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, (pubbliche e private). Ripresa dell'attività didattica in presenza dal 19 Aprile 2021. Conferma della DAD per le classi del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado. Chiusura delle ludoteche fino al 18 Aprile 2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- L'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
- Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto - legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l. n. 19 e 33 del 2020.
- Il Ministro della Salute ha sottoscritto l' Ordinanza del 2 Aprile 2021, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 81 del 03 aprile 2021, con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a partire dal 6 Aprile 2021, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
- L'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», intitolato "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado", prevede quanto segue:

“1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. ...

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”

- Il Prefetto di Salerno, con nota del 6 Aprile 2021, ha ribadito che la deroga all'avvio dell'attività didattica in presenza è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
- Con **una nota del 6 Aprile 2021, n. U.0000491**, il Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dott. Stefano Versari, al punto 6, ha ribadito che gli uffici e le istituzioni scolastiche favoriranno, per quanto di competenza, forme di collaborazione con le competenti autorità sanitarie, mirate alla eventuale realizzazione, da parte di queste ultime, di campagne di screening su base volontaria, finalizzate ad accrescere la sicurezza dello svolgimento dell'attività didattica.
- L'**art. 32 della legge 833/1978** attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

CONSIDERATO CHE

- L'istruzione è un diritto fondamentale ed essenziale e le Istituzioni si devono adoperare per mettere in atto rapidamente tutte le misure necessarie allo svolgimento delle lezioni in sicurezza e in presenza, salvaguardando altresì il diritto alla salute;
- La didattica a distanza assicura in ogni caso agli studenti il diritto all'istruzione, senza alcuna interruzione di un pubblico servizio, ma occorre mettere in atto tutti

- gli interventi necessari per la ripresa dell'attività didattica in presenza, senza però dimenticare l'emergenza pandemica in atto;
- La normativa indicata in premessa comporta la necessità di rilevare la presenza di focolai o di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica interessata dalla ripresa dell'attività didattica in presenza, mediante la predisposizione di una campagna di screening su base volontaria di alunni e docenti mediante tamponi antigenici rapidi, finalizzata ad accrescere la sicurezza dello svolgimento dell'attività didattica in presenza;
 - La campagna di screening, facoltativa, come previsto dalle disposizioni del Ministero dell'Istruzione citate in premessa, consentirà di individuare ed isolare soggetti positivi e prevenire l'insorgenza di focolai nelle scuole, che comporterebbero conseguenti ripercussioni sulla salute degli studenti e del personale, oltre che sull'erogazione delle attività formative e scolastiche;
 - In data 7 Aprile 2021, con preavviso di 48 ore come previsto dal Regolamento, veniva convocata la riunione della Consulta Scolastica del Comune di Sarno, con il rispetto a cui venivano invitati i Dirigenti scolastici degli istituti scolastici del Comune di Sarno interessati dalla normativa che prevede la ripresa dell'attività didattica in presenza;
 - In data 9 Aprile 2021 si svolgeva la riunione, avente ad oggetto lo screening epidemiologico da Sars-Cov19 e la relativa organizzazione dello stesso, alla luce dei dati relativi all'andamento dei contagi nel Comune di Sarno, ed i Dirigenti Scolastici condividevano l'iniziativa posta in essere dall'Amministrazione comunale, provvedendo ad assicurare la loro collaborazione per l'inizio delle operazioni; contestualmente veniva disposta la calendarizzazione con inizio previsto per lunedì 12 fino a Venerdì 16 aprile, come da Verbale della Consulta che si considera parte integrante del seguente atto;
 - I Centri diagnostici si impegnavano a fornire i risultati in tempi brevissimi, prestando la loro disponibilità ad effettuare una giornata suppletiva per la conclusione delle operazioni di screening, per cui, veniva altresì stabilito che le attività scolastiche debbano riprendere in presenza a decorrere dal 19 aprile 2021, a meno che non sia riscontrata la presenza di cluster o focolai all'interno della singola classe o istituto con conseguente ed eventuale chiusura del singolo plesso o della singola classe, come previsto dalle leggi vigenti, al fine di evitare di mortificare ulteriormente il diritto all'istruzione;
 - E' opportuno, sempre al fine di contenere il contagio, sospendere l'attività delle ludoteche che, essendo luoghi con i più diversi tipi di gioco e di giocattoli, di mezzi audiovisivi e di libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei bambini, possono essere paragonate alle scuole d'infanzia, anche per evitare lo svolgimento di riunioni o festeggiamenti, che potrebbero essere causa della nascita di focolai di contagio, in attesa del completamento dello screening della popolazione scolastica.

RAVVISATO CHE

Risulta necessario adottare misure finalizzate ad assicurare lo screening sulla popolazione scolastica, quale indefettibile misura di prevenzione sanitaria, finalizzata alla individuazione di eventuali casi di positività al virus in capo a

soggetti asintomatici, al fine di prevenire e limitare eventuali focolai in ambiente scolastico, che avrebbero gravissime ripercussioni sulla salute pubblica e sulle attività formative e scolastiche; tale campagna di screening vuole agevolare la non più rinviabile ripresa dell'attività didattica in presenza, senza rischi per gli allievi, per il personale docente e non docente e per le famiglie.

RITENUTO CHE, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal competente organo sanitario, il principio di precauzione imponga al Sindaco di adottare misure adeguate e proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, prima che il pregiudizio si concretizzi.

Richiamate le proprie numerose e precedenti ordinanze relative alle misure adottate per evitare il diffondersi della pandemia con le quali si è provveduto alla chiusura di parchi e piazze, si sono vietati gli assembramenti, si è imposto l'obbligo dei dispositivi di protezione, si è limitata la circolazione in determinati luoghi, si è provveduto alla chiusura delle attività produttive in occasione ad esempio delle festività pasquali.

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute.

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*

ORDINA

1. La sospensione dell'attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e delle classi del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, (pubbliche e private), dal **12 Aprile 2021** fino alla data del **16 Aprile 2021**, con la contemporanea attivazione della didattica a distanza (DAD), al fine di provvedere alla campagna di screening, le cui modalità di attuazione sono demandate agli uffici comunali di competenza, in accordo con i Dirigenti scolastici.
2. La ripresa dell'attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e delle classi del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, (pubbliche e private), dal **19 Aprile 2021**, riservandosi ogni altro provvedimento all'esito della campagna di screening, relativo alla singola classe o al singolo istituto scolastico, eventualmente interessati da casi di contagio.
3. Come previsto dall'art. 2 del D.L. 1 Aprile 2021 n. 44, comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo

grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza (fatte salve eventuali disposizioni governative o regionali successive che modifichino l'assetto attuale).

4. Come previsto dall'art. 2 del D.L. 1 Aprile 2021 n. 44 comma 3, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
5. La chiusura delle ludoteche fino al giorno **18 Aprile 2021** con ripresa dell'attività, se consentita dalle norme nazionali e/o regionali, dal **19 Aprile 2021**.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno, la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno, la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.
- All'Ufficio scolastico Provinciale e Regionale.
- Al Segretario Generale del Comune di Sarno, Dirigente ad interim Area Servizi Sociali.
- Al Prefetto di Salerno dott. Francesco Russo presso la Prefettura - UTG di Salerno.
- Al Comandante della Polizia Municipale di Sarno dott.ssa Anna Maria Ferraro.
- Al Commissariato di Polizia di Stato di Sarno.
- Alla Stazione Carabinieri di Sarno per.
- Al Comando di Polizia Municipale di Sarno.
- All'Asl di competenza territoriale.
- Alla Regione Campania.
- Alla Provincia di Salerno.
- Alla Protezione Civile della Regione Campania.

AVVISA CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199.

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Canfora